

Protezione sussidiaria e status di rifugiato: in materia di pena di morte

Cass. Civ., sez. VI-1, ordinanza 12 febbraio 2015, n. 2830

Protezione Internazionale – Rischio di essere sottoposto alla pena di morte

In tema di protezione internazionale, il cittadino straniero che è imputato di un delitto comune (nella specie, omicidio durante una rissa), punito nel Paese di origine con la pena di morte, non ha diritto al riconoscimento dello "status" di rifugiato politico poiché gli atti previsti dall'art. 7 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, non sono collegati a motivi di persecuzione inerenti alla razza, alla religione, alla nazionalità, al particolare gruppo sociale o all'opinione politica, ma unicamente alla protezione sussidiaria riconosciuta dall'art. 2, lett. g), del d.lgs. n. 251 del 2007 qualora il giudice di merito - anche previo utilizzo dei poteri di accertamento ufficiosi di cui all'art. 8, comma 3, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 - abbia fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine, correrebbe un effettivo rischio di subire un grave danno.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 19, depositato in data 08/02/2012, ... impugnava il provvedimento Prot. 1665/11 della Commissione Territoriale di Casata del 03/11/2011, notificato il 25/01/2012, con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della Protezione Internazionale ne' concessagli altra forma di Protezione Sussidiaria e/o Umanitaria, sulla base della motivazione che "il ricorrente pone alla base della propria domanda di protezione internazionale il timore di incorrere nella giustizia del proprio Paese per avere commesso un reato di diritto comune, per il quale sarebbe sottoposto ad un iter giudiziario tale circostanza non poteva considerarsi idonea a giustificare un timore di persecuzione ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra sul diritto dei rifugiati del 1951, ne' un rischio di danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14".

All'udienza di comparizione personale delle parti del 15/10/2012, partecipava anche, che produceva la copia dell'atto di chiusura delle indagini da parte della Polizia nigeriana del 04/06/2005 con la formulazione del capo di imputazione di omicidio di primo grado. La Commissione Territoriale di Caserta faceva pervenire al Tribunale i verbali di audizione dell'odierno ricorrente, nonché una nota informativa.

Con ordinanza n. 15069/12 del 27/11/2012, in pari data pubblicata, il Tribunale di Napoli, respingeva il ricorso rilevando che non ricorressero gli elementi costitutivi dello status di rifugiato o della protezione

sussidiaria atteso che "...i fatti dedotti non rientrano in alcuno dei motivi di riconoscimento della Protezione Internazionale: ed infatti l'intero sistema è costruito per dare tutela a chi fugge da una persecuzione o vede la sua vita individuale in pericolo perché non tutelato adeguatamente nel suo paese; ma non a chi cerca di evitare le conseguenze di un reato comune". Avverso la decisione negativa del Tribunale di Napoli l'odierno ricorrente proponeva appello ex art. 702 quater c.p.c., richiedendone la riforma.

In particolare, attesa la natura ed il tipo di persecuzione subita, ravvisandosi negli episodi di violenza subiti gli estremi del danno grave alla persona, per come definito dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 l'odierno ricorrente censurava la gravata sentenza, per non aver applicato al caso di specie i principi normativi e giurisprudenziali in tema di onere della prova attenuato e di credibilità del richiedente la protezione internazionale, presumendosi la buona fede e diligenza del richiedente ad integrazione dell'insufficiente quadro probatorio. In particolare, si evidenziava che il ricorrente già in sede amministrativa avesse compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la vicenda di persecuzione subita, nel mentre in primo grado aveva insistito nell'ammissione dei mezzi di prova articolati affinché, conformemente al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, fosse accertato il concreto pericolo di subire un processo non conforme ai principi del giusto processo, con concreta possibilità di essere condannato a morte, tale essendo la pena prevista nel sistema di diritto penale nigeriano per il reato di omicidio di primo grado. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza 768/14 rigettava il gravame. In particolare, previa una ricognizione della normativa interna e comunitaria in materia di "Protezione Internazionale", pur considerando veritiero, coerente e plausibile il racconto di vita dell'odierno ricorrente, rigettava la domanda di riconoscimento della Protezione Internazionale, escludendo che dalla vicenda di vita narrata dall'odierno ricorrente potessero rilevarsi gli estremi per la concessione dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria. Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione l'Unabor sulla base di tre motivi cui non resiste con controricorso l'Amministrazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i tre motivi di ricorso il ricorrente contesta, sotto i diversi profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, il mancato riconoscimento dello status di rifugiato o in alternativa della protezione sussidiaria lamentando in particolare la mancata effettuazione di idonea istruttoria.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente, trattando, sotto diversi profili, le medesime questioni.

Gli stessi sono infondati in riferimento al mancato riconoscimento dello status di rifugiato ed al conseguente rigetto dell'appello in relazione a tale domanda proposta in via principale dall'odierno ricorrente.

Il D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8 prevedono i presupposti per il riconoscimento del predetto status che consistono in primo luogo (art. 7)

nella presenza di atti di persecuzione sufficientemente gravi e tali da rappresentare una violazione dei diritti umani che possono assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o altri ; (e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia. La presenza di siffatti atti però non implica di per sé la possibilità di riconoscimento dello status di rifugiato poiché i detti atti debbono essere collegati a ben specifici motivi di persecuzione indicati nell'art. 8, e, cioè, motivi di: a) "razza"; b) "religione"; c) "nazionalità"; d) "particolare gruppo sociale"; e) "opinione politica".

Tali motivi non ricorrono nel caso di specie in cui è stato accertato, sulla base delle stesse dichiarazioni del ricorrente, che questi è in realtà fuggito dal proprio paese in quanto imputato di omicidio nel corso di una rissa.

Sul punto la sentenza impugnata è del tutto ineccepibile avendo adeguatamente motivato e non essendo necessari accertamenti istruttori di alcun tipo in quanto le predette circostanze sono pacifiche.

A diverse conclusioni deve pervenirsi per quanto concerne la pronuncia della sentenza che si riferisce alla domanda subordinata di protezione sussidiaria.

Ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), questa viene riconosciuta al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno. L'art. 14 del D.Lgs. in esame stabilisce che devono considerarsi danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

In relazione a siffatta ipotesi di riconoscimento della protezione sussidiaria, la sentenza impugnata si limita ad affermare che non risultava uno specifico raccordo tra la situazione generale del paese e la situazione particolare del ricorrente.

In relazione a tale pronuncia il ricorrente lamenta che la Corte d'appello non si sia avvalsa dei poteri officiosi di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8,

comma 3 per richiedere alla Commissione nazionale per il diritto d'asilo nonché al Ministero degli affari esteri informazioni precise sulla repressione dei reati di diritto comune in Nigeria e sull'uso della tortura e non abbia disposto l'audizione personale di esso ricorrente.

Censura inoltre la pronuncia per non avere tenuto conto delle prodotte relazioni del Ministero degli esteri sulla esistenza di violenze e torture da parte delle forze di polizia nigeriane, sulla iniquità dei processi nonché di non avere valutato il capo di imputazione per omicidio del 4.6.05 prevedente la pena di morte. Le doglianze dianzi descritte appaiono fondate.

Invero, in relazione al grave rischio prospettato dal ricorrente, non si rinviene motivazione nella sentenza né in relazione alla situazione del sistema carcerario e processuale della Nigeria né in ordine al documento relativo al capo di imputazione per omicidio. Ai fini del rigetto della istanza di protezione sussidiaria, non è infatti sufficiente affermare che la commissione di un reato comune impedisce l'applicazione della detta misura, ma occorre valutare in concreto se nel paese di provenienza sussistono condizioni tali da rientrare nelle ipotesi in cui la legge italiana prevede l'applicazione della protezione in questione.

La Corte d'appello avrebbe quindi dovuto dare conto in motivazione delle prove e dei documenti acquisiti in atti per suffragare la propria decisione e delle ragioni per cui ha ritenuto di non avvalersi dei propri poteri di accertamento d'ufficio. I motivi possono quindi essere accolti in relazione alle censure dianzi esaminate relative alla domanda di protezione, sussidiaria, con conseguente cassazione in parte qua della sentenza impugnata e con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso in ordine alla domanda principale di riconoscimento dello status di rifugiato politico, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione, in riferimento alla domanda subordinata di riconoscimento della protezione sussidiaria; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2015